



Palazzo Storione
Riviera Tito Livio, 6
35123 Padova
amministrazione.centrale@pec.unipd.it
CF 80006480281
P.IVA 00742430283
www.unipd.it

Al Personale tecnico amministrativo

e p.c.
Ai
Direttori di Dipartimento
Direttori dei Centri
Presidenti delle Scuole di Ateneo
Coordinatori di Polo
Segretari di Dipartimento
Segretari di Centro
Dirigenti
Capi Ufficio

Loro Sedi

NOTA INFORMATIVA

OGGETTO: Informativa in materia di visite fiscali in caso di assenza dal servizio per malattia.

Facendo seguito all'informativa del 14 settembre 2017 Prot.n. 327249, relativa all'attivazione del "Polo unico delle visite fiscali" e all'attribuzione all'INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo, vi segnalo che, nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017¹, recante le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce di reperibilità, ai sensi dell'art. 55-septies, comma 5-bis, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Tale Decreto è entrato in vigore il **13 gennaio u.s.** e conferma che la visita fiscale può essere effettuata su richiesta dell'Amministrazione all'INPS o su iniziativa dell'Istituto medesimo, e che la stessa può essere effettuata con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

Le fasce di reperibilità rimangono fissate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Cambiano in parte le esclusioni dall'obbligo di reperibilità, per cui dal 13 gennaio 2018 sono esclusi dall'obbligo di rispettare le suddette fasce i dipendenti per i quali l'assenza sia riconducibile a:

1. Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
2. Causa di servizio riconosciuta;
3. Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

In caso di cambio del domicilio durante il periodo di prognosi, il dipendente è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione che, a sua volta, informa l'INPS.

¹ Reperibile al seguente link:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17G00221&elenco30giorni=true



Vi ricordo inoltre che, nel caso in cui il dipendente debba allontanarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione che, a sua volta, informa l'INPS².

Nel caso in cui si verifichi la situazione sopra descritta, vi segnalo le ulteriori indicazioni contenute nel Messaggio INPS n. 4282 del 31 ottobre 2017³: il medico incaricato dall'INPS per la visita fiscale, nell'eventualità che non trovi il dipendente presso il proprio domicilio nelle fasce di reperibilità, è sempre obbligato ad effettuare la convocazione a visita ambulatoriale per completare il processo di verifica delle assenze per la malattia. Nel corso della visita ambulatoriale, il lavoratore può produrre documenti giustificativi per l'assenza alla visita medico domiciliare. Tali documenti potranno essere valutati dal medico INPS solo dal punto di vista sanitario, restando in capo all'amministrazione di appartenenza la verifica dei giustificativi e di eventuali valutazioni di tipo disciplinare.

Al termine della visita ambulatoriale verrà consegnato, o spedito successivamente al domicilio del lavoratore, il modello "Visita medica ambulatoriale". Tale modello dovrà essere consegnato dal dipendente il prima possibile all'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo.

Tutte le comunicazioni di cui sopra dovranno pervenire all'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo, e non alla Struttura di appartenenza, tramite email all'indirizzo assenze.pta@unipd.it o con altro mezzo idoneo. Per agevolare la comunicazione, è reperibile al link <http://www.unipd.it/presenze-assenze> il modello da utilizzare.

Con l'occasione ricordo che permane l'obbligo per il dipendente di comunicare l'assenza per malattia, ovvero la sua eventuale prosecuzione, alla Struttura di appartenenza entro le ore 9.00, e comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui l'assenza si verifica. La Struttura che riceve la comunicazione di assenza deve immediatamente darne notizia all'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo, tramite email all'indirizzo assenze.pta@unipd.it.

L'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

La Dirigente
Dott.ssa Annamaria Cremonese

² D. Lgs. 165/2001, art. 55-*septies*, co. 5-*bis*

³ Reperibile al seguente link:

<https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=/messaggi/Messaggio%20numero%204282%20del%2031-10-2017.htm>